

**Agli Associati Comufficio
Loro Sedi**

Milano, 2 gennaio 2025

Oggetto: Novità normative per il 2025 di particolare interesse per il settore Retail.

Vi riportiamo in allegato una Nota di commento sull'argomento in oggetto che ci viene fornita dal nostro Consulente, **Dr. Francesco Scopacasa**.

Tra le numerose novità normative di fine anno 2024, la Nota evidenzia in particolare i temi di interesse per il **mondo del retail** che hanno un notevole impatto sull'attività delle imprese Associate a Comufficio, relativi alla **trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi** e alla **fatturazione elettronica**, nonché altre disposizioni **varie**.

La nota fornisce un quadro puntuale della normativa attualmente vigente e sarà per Voi certamente un utile supporto per rispondere ai quesiti interpretativi che la clientela Vi pone su tali argomenti.

Vi suggeriamo pertanto di mettere questo importante documento **a disposizione dei Vostri funzionari** tecnici, commerciali e amministrativi.

Vi ricordiamo infine che i **Seminari di formazione (webinar)** che abbiamo già programmato recepiranno in dettaglio tutte queste novità.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Claudio Rorato



All.



COMUFFICIO
Fondata nel 1945

Dr. Francesco Scopacasa
2 gennaio 2025

**Novità normative per il 2025
di particolare interesse per il settore Retail.**

*(Legge di Bilancio per il 2025 - Legge 30.12.24 n. 207, in G.U. n. 305 del 31.12.24, S.O. n. 43;
Decreto c.d. "Milleproroghe" - DL 27.12.24, n. 202, in G.U. n. 302 del 27.12.24).*

SOMMARIO

1. Premessa: Cambio al vertice dell'Agencia delle entrate
2. Obbligo di collegamento permanente tra i Registratori Telematici ed i sistemi HW/SW che gestiscono i pagamenti elettronici;
3. Previsione di abrogazione della disposizione (non attuata) sui "sistemi evoluti di incasso" (c.d. "smart-POS");
4. Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi mediante una "Soluzione software": stato dell'arte;
5. Fatturazione elettronica: obbligo prorogato al 31 dicembre 2027 (anche per i soggetti in regime forfetario);
6. Fatturazione elettronica: mantenimento fino al 31 marzo 2025 del divieto per gli operatori sanitari (farmacie, ottici, ecc.);
7. Proroga al 1° gennaio 2026 degli obblighi IVA per alcune operazioni effettuate dagli Enti del Terzo settore (ETS);
8. Lotteria istantanea dei corrispettivi: stato dell'arte.

1. Premessa: Cambio al vertice dell'Agencia delle entrate

Si premette, per informazione, che il Consiglio dei Ministri, con il **Comunicato Stampa n. 109 del 23 Dicembre 2024**, ha reso noto che su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, è stato dato l' "avvio della procedura per il conferimento dell'incarico di **direttore dell'Agencia delle entrate** al **dottor Vincenzo Carbone**, attuale Vice direttore vicario dell'Agencia", in sostituzione del direttore dimissionario Prof. Ernesto Maria Ruffini.

2. Obbligo di collegamento permanente tra i Registratori Telematici ed i sistemi HW/SW che gestiscono i pagamenti elettronici.

L'art. 1, comma 74 della **Legge di Bilancio** per il 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207) ha integrato il comma 3 dell'art. 2 del D. Lgs. n. 127/2015 che stabilisce le **caratteristiche fondamentali** degli strumenti tecnologici (**Registratori Telematici**) mediante i quali gli esercenti adempiono agli obblighi di **memorizzazione** e di **trasmissione telematica** dei dati dei corrispettivi giornalieri.

La **norma modificata** stabilisce oggi che:

*"La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al comma 1 sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati **nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. A tale fine, lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in forma aggregata, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.**"*

Aderente a



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T.**

Codice Fiscale 01796460150 - Partita IVA 09556140151
Via Sangro, 13/A 20132 Milano - Tel.02/28381307 - Fax 02/2841032
segreteria@comufficio.it - www.comufficio.it

Controllante di



COMSERVIZI

In sostanza, ferma restando la garanzia della presenza dei già noti requisiti fondamentali della “**inalterabilità e sicurezza dei dati**”, viene posto a carico dell’esercente il nuovo obbligo (che, come meglio è indicato in seguito **decorrerà concretamente dal 1° gennaio 2026**), di memorizzare e di trasmettere all’Agenzia delle entrate, **oltre** e/o unitamente ai dati dei **corrispettivi giornalieri**, anche i **dati relativi ai pagamenti effettuati dai clienti e riscossi dall’esercente in forma elettronica** sia mediante un sistema HW (POS), sia mediante un sistema SW (es. PayPal).

In **estrema sintesi** ciò comporta, **sotto il profilo tecnico**, la necessità che i due strumenti che regolano i due processi (HW/RT per i corrispettivi e HW/POS o SW per i pagamenti elettronici) **siano sempre collegati** tra loro. Ciò al fine di escludere la possibilità per l’esercente, in caso di gestione separata dei due processi (c.d. *off-line*), di incassare il pagamento effettuato dal cliente in forma elettronica e di omettere la registrazione del relativo corrispettivo, come è stato più volte denunciato dall’Amministrazione finanziaria.

Sotto il profilo operativo, il nuovo obbligo di collegamento funzionale e permanente dei due strumenti, comporta la necessità che **nel file XML dei corrispettivi giornalieri** da trasmettere all’Agenzia delle entrate siano riportati i dati relativi agli importi riscossi dall’esercente in forma elettronica **anche quando tali importi rappresentano il pagamento di operazioni non soggette ad IVA e come tali esonerate dall’obbligo di certificazione fiscale** (es.: cessioni di tabacchi, libri, schede telefoniche, ecc.).

Si presume, conseguentemente, che tale nuovo obbligo comporterà da parte dell’Agenzia delle entrate anche la revisione del **file XML dei corrispettivi**, con emissione di una **nuova versione** (probabilmente: 8.0).

A tutela e supporto del **nuovo obbligo**, la Legge di Bilancio 2025 ha provveduto ad **estendere** come segue alle relative violazioni, l’applicazione delle **sanzioni amministrative** già stabilite per le violazioni in materia di memorizzazione e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. In particolare è stato stabilito che:

- a) (**al comma 75, lettera a**)), le sanzioni già stabilite per i casi di omessa o tardiva trasmissione, ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri, si applicano anche ai casi di **omessa o tardiva trasmissione ovvero di trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei dati dei pagamenti elettronici**.

In sintesi: sempre che la violazione non abbia inciso sulla corretta liquidazione del tributo, 100 euro per ciascuna trasmissione omessa o irregolare, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre e senza possibilità di applicazione della disposizione agevolativa del c.d. “cumulo giuridico” di cui all’articolo 12 del D. Lgs. n. 472/1997 (comma 2-quinquies dell’art. 11 del D. Lgs. n. 471/1997);

- b) (**al comma 75, lettera b**)), le sanzioni già stabilite per i casi di omessa installazione ovvero di manomissione o alterazione degli strumenti tecnologici (RT), si applicano anche ai casi di **mancato collegamento dello strumento hardware o software** mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici.

In sintesi: sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 (comma 5 del D. Lgs. n. 471/1997);

- c) (**al comma 76, lettera a**)), le sanzioni già stabilite per i casi di reiterata e mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero di memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi con dati incompleti o non veritieri (quattro violazioni in un quinquennio compiute in giorni diversi), si applicano anche ai casi di **omessa o irregolare memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei pagamenti elettronici**.



COMUFFICIO

Fondata nel 1945

In sintesi: sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività nei locali ad essa destinati per un periodo da tre giorni ad un mese ovvero da un mese a sei mesi se la somma contestata eccede l'importo di euro 50.000 (art. 12, comma 2 del D. Lgs. n. 471/1997);

- d) **(al comma 76, lettera b)**), le sanzioni già stabilite per i casi di omessa installazione ovvero di manomissione o alterazione dei Registratori telematici si applicano anche ai casi di **mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici** di cui all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

In sintesi: sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici giorni a due mesi. In caso di recidiva, la sospensione è disposta da due a sei mesi.

Come è stato già anticipato in questo paragrafo, la legge di Bilancio per il 2025 ha stabilito, al **comma 77** dell'articolo 1, la **decorrenza dal 1° gennaio 2026** del **nuovo obbligo** di trasmissione telematica dei dati relativi ai pagamenti elettronici, nonché dell'applicazione delle corrispondenti **sanzioni amministrative**. Questo differimento, come è stato indicato dal Governo nella relazione illustrativa che ha accompagnato il Disegno di Legge (DDL) di Bilancio 2025 fin dalla sua versione originaria, è stato stabilito *"al fine di consentire agli operatori l'adeguamento software dei dispositivi telematici attualmente in uso."*

Occorre infatti tenere conto dei **tempi tecnici** che saranno necessari per la definizione, con un **nuovo provvedimento che dovrà essere predisposto dall'Agenzia delle entrate**, delle caratteristiche tecniche che assicurano il collegamento permanente dei dispositivi come richiesto dalla legge, nonché dei **tempi tecnici** che saranno necessari ai produttori dei RT per la **predisposizione** delle relative **modifiche SW** e per la loro **distribuzione** nel mercato. Comufficio seguirà tale fase con la dovuta attenzione e informerà tempestivamente gli Associati della sua evoluzione.

3. Previsione di abrogazione della disposizione (non attuata) sui "sistemi evoluti di incasso" (c.d. "smart-POS");

Il nuovo obbligo posto dalla Legge di Bilancio 2025 di **collegare in maniera permanente** i dispositivi RT e POS rende di fatto superata la previsione di una specifica disciplina dei dispositivi che erano stati definiti come **"sistemi evoluti di incasso"** (c.d. **"smart-POS"**), per i quali il Legislatore aveva appositamente inserito il comma 5-bis nell'articolo 2 del D. Lgs. n. 127/2015.

Coerentemente, quindi, con **l'articolo 31, comma 1, lettera d) del Disegno di legge (DDL) n. 1184** presentato in Senato il 5 luglio 2024, il Governo ha previsto l'abrogazione del citato comma 5-bis dell'articolo 2 del D. Lgs. n. 127/2015.

Al momento, tuttavia, non risulta che tale DDL sia stato ancora approvato e trasformato in legge ordinaria.

Peraltro, come è stato dichiarato dal Governo nella Relazione illustrativa che ha accompagnato il testo originario del DDL abrogativo, *"L'attuazione della richiamata disposizione si è rivelata, infatti, complessa sotto il profilo operativo, in particolare per gli operatori economici che avrebbero dovuto sostenere anche costi rilevanti per adeguare i sistemi utilizzati e consentire l'integrazione tra il registratore telematico e i sistemi di pagamento elettronico utilizzati e per tali ragioni non ha trovato attuazione"*.

Nella medesima Relazione illustrativa è stato anche affermato che la soluzione "smart-POS" verrebbe di fatto egregiamente sostituita dalla **"soluzione software"** di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 1/2024 in quanto questo articolo *"permette di perseguire le finalità della norma che si intende abrogare, prevedendo soluzioni più semplici dal punto di vista tecnico."* Questa affermazione suscita tuttavia al momento numerose perplessità, **in attesa di una concreta definizione di tale soluzione** (Vedi successivo paragrafo 4.)

Aderente a



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T.**

Codice Fiscale 01796460150 - Partita IVA 09556140151
Via Sangro, 13/A 20132 Milano - Tel.02/28381307 - Fax 02/2841032
segreteria@comufficio.it - www.comufficio.it

Controllante di



COMSERVIZI

4. Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi mediante una "Soluzione software": stato dell'arte.

Con la **Nota Informativa n. 43 del 9 dicembre 2024**, Comufficio ha fornito agli Associati le informazioni disponibili sulla "soluzione software" in corso di predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi.

In particolare, è stato fatto presente che una **bozza del Provvedimento** direttoriale con allegate le **specifiche tecniche**, recante "Definizione delle informazioni da trasmettere e delle specifiche tecniche per la realizzazione, approvazione e rilascio delle soluzioni software di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1" è stata **notificata**, come richiesto dalle norme unionali (Direttiva (UE) 2015/1535), alla Commissione Europea. Nella Nota Informativa Comufficio ha anche fornito agli Associati il **link al sito UE** dal quale è possibile scaricare il testo del documento.

La Commissione UE ha indicato nel 1° agosto 2024 la data di ricevimento della notifica e, conseguentemente, nel 4 novembre 2024 il termine del c.d. "status quo" (termine di tre mesi entro il quale la Commissione UE si riserva di emettere un parere circostanziato sul testo notificato).

Non risultando emessi entro tale termine pareri ostativi ne consegue, quindi, che l'Agenzia delle entrate potrebbe dare corso al provvedimento pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale.

Si osserva tuttavia che la nuova disposizione nel frattempo intervenuta e introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 come indicato nel paragrafo 2 che precede, impone la "piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico". Il rispetto di tale disposizione dovrebbe comportare la **necessità di apportare modifiche alle Specifiche tecniche della soluzione software ipotizzata, con la conseguente necessità di notificare nuovamente alla Commissione UE il testo modificato** e attendere il termine del nuovo periodo del c.d. "status quo" come sopra indicato. Anche di tale problematica Comufficio seguirà con attenzione gli sviluppi futuri e si farà carico di fornire agli Associati tempestivamente ogni informazione disponibile.

5. Fatturazione elettronica: obbligo prorogato al 31 dicembre 2027 (anche per i soggetti in regime forfetario).

In tema di fatturazione la normativa unionale non impone, in linea generale, l'obbligo di emettere le fatture in forma elettronica ma stabilisce invece che "Il ricorso ad una fattura elettronica è subordinato all'accordo del destinatario." (art. 232 della Direttiva 2006/112(CE)).

Tuttavia come è noto l'Italia, con finalità di contrasto all'evasione IVA, ha **richiesto e ottenuto dalla UE** già da tempo una Decisione di **deroga a tale disposizione** ed ha quindi imposto agli operatori l'obbligo di emettere le fatture **esclusivamente in forma elettronica tramite il Sistema di Interscambio** (SdI) gestito da Agenzia Entrate/SOGEI. Tale obbligo non si applica, in via temporanea, agli operatori sanitari, come è meglio precisato nel paragrafo 6 che segue.

La deroga che era stata concessa dalla UE era in scadenza al 31 dicembre 2024 ma l'Italia ne ha richiesto e ottenuto per tempo una proroga per **ulteriori tre anni**.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con il **Comunicato Stampa n. 143 del 24 dicembre 2024**, ha infatti reso noto che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea – Serie L del 19 dicembre 2024 è stata pubblicata la **Decisione di esecuzione (UE) 2024/3150** del Consiglio del 10 dicembre 2024 che **autorizza l'Italia a continuare ad applicare il sistema di fatturazione elettronica obbligatoria fino al 31 dicembre 2027**.

Si ricorda che i soggetti che operano nel regime agevolato forfetario (c.d. contribuenti "minimi") erano stati inizialmente esonerati da tale obbligo (e quindi potevano emettere fatture cartacee). Tuttavia l'obbligo di emettere fatture elettroniche era stato stabilito anche per essi già **dal 1° luglio 2022**, per i soggetti che nell'anno precedente avevano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000 e **dal 1° gennaio 2024** per i restanti soggetti (V. **Nota Informativa Comufficio n. 2 del 9 gennaio 2023**).



COMUFFICIO
Fondata nel 1945

Resta fermo quindi anche per tali soggetti (indipendentemente dall'ammontare dei ricavi o compensi da essi percepiti), **l'obbligo di emettere esclusivamente fatture elettroniche fino al 31 dicembre 2027.**

6. Fatturazione elettronica: mantenimento fino al 31 marzo 2025 del divieto per gli operatori sanitari (farmacie, ottici, ecc.).

L'articolo 3, comma 6 del Decreto "Milleproroghe" (DL 27.12.24, n. 202), ha stabilito che:
*"Il **divieto di fatturazione elettronica** di cui all'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è prorogato **fino al 31 marzo 2025.**"*

Tale **divieto** di emettere fatture elettroniche **tramite SdI** è rivolto agli operatori sanitari (in particolare, per quanto qui interessa, **farmacie ed esercizi di ottica**) per le **sole operazioni** sanitarie effettuate **nei confronti di persone fisiche**; le eventuali operazioni diverse restano invece soggette all'obbligo di emissione della fattura elettronica.

Il divieto, già più volte prorogato di anno in anno, è originato da motivi di tutela dei dati personali (c.d. privacy) del destinatario relativi alle cessioni dei beni o delle prestazioni di servizi di carattere sanitario e mantiene quindi adesso una **validità temporanea, fino a 31 marzo 2025**, fatte salve ulteriori proroghe.

Si presume quindi che entro tale termine possa essere predisposto, per tali operazioni, **uno specifico tipo di fattura** avente **determinati contenuti**, che sia in grado di mantenere, unitamente ai vantaggi operativi della fatturazione elettronica, il rispetto della tutela della privacy del cliente-consumatore.

7. Proroga al 1° gennaio 2026 degli obblighi IVA per alcune operazioni effettuate dagli Enti del Terzo settore (ETS).

L'articolo 3, comma 10 del Decreto "Milleproroghe" (DL 27.12.24, n. 202), ha stabilito che:
*"All'articolo 1, comma 683, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «**In attesa della razionalizzazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per gli enti del terzo settore, in attuazione dell'articolo 7 della legge 9 agosto 2023, n. 111, le disposizioni di cui al comma 15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.**»".*

Trova quindi **conferma** l'intenzione, già anticipata dal Governo nel mese di dicembre 2024 con un Comunicato-stampa, di differire **al 1° gennaio 2026** le nuove regole per la certificazione dei corrispettivi delle **Associazioni di promozione sociale (APS), Associazioni sportive dilettantistiche (ASD), Organizzazioni di volontariato (ODV)**, e delle altre numerose tipologie di Enti che costituiscono il c.d. "**Terzo settore**" (ETS).

In particolare, il differimento comporta che **alcune tipologie di operazioni** (cessioni / prestazioni) effettuate dagli ETS **fino al 31 dicembre 2025** continuano ad essere considerate «**Fuori campo IVA**» (di conseguenza, in sintesi: NO partita IVA, NO rivalsa, versamento, dichiarazione, certificazione del corrispettivo), mentre le medesime operazioni **dal 1° gennaio 2026** entreranno nel **sistema IVA** ancorché in regime di **esenzione dall'imposta** (di conseguenza, in sintesi: SI partita IVA, SI versamento/dichiarazione in presenza di altre operazioni e, in assenza di opzioni, anche SI certificazione del corrispettivo con documento commerciale e codice «Natura N4»).

La medesima variazione del trattamento si applicherà anche ad alcune operazioni (cessioni / prestazioni) effettuate da altri Enti non aventi la qualifica di ETS (es.: partiti politici).

Il differimento temporale viene **motivato**, nel testo della modifica apportata dal decreto Milleproroghe, con la precisazione «***In attesa della razionalizzazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per gli enti del terzo settore (...)***».

Aderente a



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T.

Codice Fiscale 01796460150 - Partita IVA 09556140151
Via Sangro, 13/A 20132 Milano - Tel.02/28381307 - Fax 02/2841032
segreteria@comufficio.it - www.comufficio.it

Controllante di



COMSERVIZI

In sostanza, il termine "**razionalizzazione**" utilizzato dal decreto preannuncia **ulteriori modifiche** che il Legislatore nazionale intende apportare alle vigenti disposizioni del **Codice del Terzo settore** (D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) che attualmente, quindi, **non risulterebbero "razionali"**.

Si ritiene che tali modifiche, che dovranno **comunque tenere conto delle censure che la Commissione UE** ha mosso già da tempo con l'apposita **procedura di infrazione** aperta nei confronti dell'Italia su tale argomento per violazione del principio di tutela della concorrenza, tenderanno a differenziare gli obblighi stabiliti per gli enti del Terzo settore limitando l'applicazione di una **disciplina agevolativa** degli adempimenti **contabili e amministrativi solo a determinati ETS** in funzione della **tipologia di ente**, della **tipologia di attività** esercitata e dell'**ammontare dei ricavi conseguiti**.

Si ricorda infine che il c.d. "Milleproroghe" è un "**Decreto-Legge**" e, come tale, necessita, salvo **perdere efficacia fin dall'inizio**, dell'approvazione delle due Camere del Parlamento mediante la **conversione in legge entro 60 giorni** dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024; il termine scadrà quindi il 25 febbraio 2025.

8. Lotteria istantanea dei corrispettivi: stato dell'arte.

Con la **Nota Informativa Comufficio n. 10 del 22 gennaio 2024** era stato comunicato agli Associati lo stato dell'arte della c.d. "Lotteria degli Scontrini Istantanea".

A tal fine era stato riportato un estratto da una Risposta fornita in data 9 gennaio 2024 dal Dott. Francesco Scopacasa ad un quesito posto da un Associato e **disponibile nel sito internet Comufficio**.

Le informazioni fornite in tale risposta **mantengono tuttora piena validità, non essendo finora intervenuta su tale argomento alcuna modifica normativa.**

Si riporta qui di seguito per comodità un estratto della Risposta:

*"Per la concreta attuazione della lotteria ad estrazione istantanea è necessaria la pubblicazione di un'apposita **Determinazione interdirettoriale congiunta Agenzia delle Entrate e Agenzia dei Monopoli** nella quale saranno stabilite le modalità e i termini per la partecipazione mediante la scansione del Codice bidimensionale (CB), l'entità dei premi in caso di vincita, le modalità di riscossione e tutte le altre regole necessarie per la disciplina della lotteria.*

*Al momento **non sono state comunicate informazioni circa i tempi di emanazione della Determinazione**, né è stata diffusa alcuna documentazione in merito.*

*Quando saranno disponibili **Comufficio si farà carico di darne tempestiva comunicazione agli Associati.**"*

Resta valido nel frattempo anche il richiamo all'obbligo posto dall'Agenzia delle entrate a carico del tecnico abilitato di **aggiornare all'ultima release il FW** del RT (contenente la gestione della lotteria istantanea) in sede di **verificazione periodica** (Vedi **N.I. Comufficio n. 65 del 13 ottobre 2023**).